

# ***Comune di Floresta***

*Provincia di Messina*


Via Umberto, 115

Tel: 0941 662036 – Fax: 0941 662266

P. IVA 01582160832

E-mail: sindaco@comunefloresta.me.it

## **REGOLAMENTO PER GLI INSERIMENTI DI MINORI IN STRUTTURA RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE**



# **Comune di Floresta**

**Provincia di Messina**

Via Umberto, 115  
Tel: 0941 662036 – Fax: 0941 662266

P. IVA 01582160832  
E-mail: sindaco@comunefloresta.me.it

## **REGOLAMENTO**

### **PER GLI INSERIMENTI DI MINORI IN STRUTTURA**

#### **RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE**

##### **Art. 1 – OBIETTIVI E PRINCIPI**

In attuazione delle norme e dei principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto, la Regione promuove - nel quadro della sicurezza sociale - la riorganizzazione delle attività assistenziali attraverso un sistema di servizi socio-assistenziali finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati alle esigenze della persona.

La Regione per la realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali si ispira ai seguenti principi:

- a) prevenire e rimuovere le cause dei bisogni individuali e collettivi nonché quelle di emarginazione sociale;
- b) assicurare in mantenimento o il reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare e nell'ambiente di appartenenza;
- c) garantire ai cittadini che usufruiscono dei servizi la libera scelta tra le possibili prestazioni previste dalla legge;
- d) favorire la fruizione delle prestazioni attraverso una rete di servizi accessibili ai soggetti destinatari con interventi adeguati, superando la frammentarietà e la precarietà;
- e) assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla politica dei servizi socio-assistenziali.

Salva restando la libertà dell'iniziativa privata, la Regione partecipa al sostegno finanziario dei relativi oneri quando la stessa concorre al conseguimento dei fini previsti dalla Legge n. 22 del 9 maggio 1986, concernente: *"Riordino dei Servizi e delle Attività Socio Assistenziali in Sicilia"*;

La Legge n. 184 del 4 maggio 1983, così come modificata dalla Legge n. 149 del 28 marzo del 2001: *"Diritto del minore ad una famiglia"* stabilisce all'art. 1 il diritto dello stesso di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

La Legge quadro di riforma dell'assistenza n. 328 dell'8 novembre 2000, riporta disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a favore delle persone ed a sostegno della famiglia;

La Legge regionale n. 10 del 31.07.2003, riporta norme per la tutela e valorizzazione della famiglia.

Il Comune di Floresta promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale e, comunque, non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento;



# **Comune di Floresta**

## **Provincia di Messina**

Via Umberto, 115  
Tel: 0941 662036 – Fax: 0941 662266

P. IVA 01582160832  
E-mail: sindaco@comunefloresta.me.it

Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del figlio, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità di gestione, erogazione attuazione degli inserimenti residenziali o semi-residenziali dei minori:

- residenti sul territorio comunale, interessati da un provvedimento di allontanamento e di collocamento disposto dall'Autorità Giudiziaria;
- residenti sul territorio comunale che vivono in condizioni di gravi rischi psico-fisico e/o relazionale e qualora, a fronte di un progetto personalizzato o dal verificarsi di una situazione di emergenza, sia necessario, in accordo con la famiglia, una separazione temporanea dalla stessa, con inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali;
- non residenti, presenti sul territorio comunale, in assenza di una famiglia o di un adulto in grado di prendersene cura, ai sensi di legge.


### **Art. 2 – DEFINIZIONI**

1. Il riferimento "sociale" è relativo al professionista che lavora presso il Comune di residenza del minore beneficiario dell'intervento;
2. Il riferimento al "responsabile" è riferito al Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Floresta.

### **Art. 3 – FINALITA' E OBIETTIVI DELL'INSERIMENTO IN COMUNITA'**

1. La finalità di inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia di origine;
2. Gli obiettivi di inserimento nella comunità di accoglienza sono:
  - a) garantire il benessere psico-fisico e relazione del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
  - b) recuperare le competenze della famiglia d'origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia di origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire e accompagnare il minore nel percorso di conoscenza e inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socio-economica, assicurando, comunque, il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

### **Art. 4 - DESTINATARI**



# **Comune di Floresta**

**Provincia di Messina**

Via Umberto, 115  
Tel: 0941 662036 – Fax: 0941 662266

P. IVA 01582160832  
E-mail: sindaco@comunefloresta.me.it

1. I destinatari del presente regolamento sono i minori:
  - a) vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
  - b) con gravi carenze socio-culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
  - c) orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizioni di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
  - d) per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e i quali non sia possibile attivare interventi alternativi;
  - e) con handicap accertato ai sensi della Legge n. 104/92, quadro clinico complesso con complicità psichiatriche o disagio psichico, diagnosi mista o altre componenti di tipo sanitario, il cui nucleo familiare non sia in grado – per gravi ed accertati motivi – di fornire adeguata assistenza. In questi casi è prevista la formulazione di un progetto congiunto con gli operatori dell'Azienda per i Servizi Sanitari (ASP) e la ripartizione delle spese di inserimento, secondo la normativa vigente.

## **Art. 5 – PERMANENZA IN COMUNITA'**

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia d'origine o di affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione;
2. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene in un'età adolescenziale (15-18 anni) la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.), può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

## **Art. 6 – CONDIZIONI DI INSERIMENTO**

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio:
  - acquisire il consenso dei genitori;
  - disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
  - disporre di un provvedimento della pubblica autorità, in ottemperanza all'articolo 403 del Codice Civile.



# **Comune di Floresta**

**Provincia di Messina**

Via Umberto, 115  
Tel: 0941 662036 – Fax: 0941 662266


P. IVA 01582160832  
E-mail: sindaco@comunefloresta.me.it

## **Art. 7 – CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DELL'INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI**

1. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato, che deve:
  - a) garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
  - b) individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici, in rapporto ad ogni singola situazione, tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del bambino/ragazzo;
  - c) garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
  - d) mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
  - e) garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
  - f) prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e, comunque, il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
  - g) favorire e accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socio-economica.

## **Art. 8 – FUNZIONI E COMPITI DEI SERVIZI E DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL'INSERIMENTO**

1. I compiti dei servizi istituzionalmente competenti indicativamente sono:
  - a) elaborazione, predisposizione e attuazione del progetto personalizzato del minore. Il progetto va definito e attuato in collaborazione tra tutti i servizi territoriali coinvolti sul singolo caso;
  - b) realizzazione, a fronte della decisione assunta all'interno del progetto personalizzato, di separare temporaneamente il minore dalla famiglia e di inserirlo in strutture residenziali o semi-residenziali;
  - c) predisposizione di un progetto di aiuto e sostegno alla famiglia di origine, affinché si creino le condizioni che favoriscano il migliore livello possibile di riunificazione familiare. È anche compito dei servizi istituzionalmente competenti assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine;



# **Comune di Floresta**

**Provincia di Messina**

Via Umberto, 115  
Tel: 0941 662036 – Fax: 0941 662266

P. IVA 01582160832  
E-mail: sindaco@comunefloresta.me.it

- d) informazione e aggiornamento della famiglia d'origine circa le finalità generali dell'inserimento in struttura, il funzionamento e la conoscenza della struttura individuata;
- e) vigilanza sul percorso di crescita del minore, sul mantenimento dei rapporti tra il minore e la famiglia, condividendo tra i servizi le informazioni acquisite, necessarie a ciascuno per l'espletamento dei propri compiti di cura;
- f) predisposizione e realizzazione dell'inserimento in struttura residenziale o semi-residenziale, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, compreso il finanziamento regionale;
- g) individuazione della comunità di accoglienza più idonea alle esigenze del minore ed agli obiettivi del progetto personalizzato, al rigoroso rispetto delle normative vigenti nella Regione Sicilia. Possono trovare accoglienza unicamente in strutture residenziali per minori, iscritte all'Albo Regionale degli enti assistenziali (art. 26 della L.R. n. 22/86) nella specifica Sezione minori, come ribadito dall'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – Settore VI-Politiche familiari, giovanili e per la tutela dei minori, ai fini della concessione del contributo delle spese effettuate;
- h) le convenzioni saranno stipulate con le comunità secondo gli schemi, approvati con Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 04.06.1996, i cui contenuti e indicazioni richiamate in merito agli standards organizzativi ed all'integrazione dei servizi sociali e sanitari che realizzano, ad ogni effetto, atto di indirizzo generale per una più qualificata attuazione della Legge Regionale n. 22 del 09.05.1986;
- i) le strutture di accoglienza individuate devono avere le caratteristiche e gli standards, indicati nel Decreto Presidenziale del 28.05.1987 e nel Decreto Presidenziale del 29.06.1988;
- j) mantenimento della continuità di dialogo e di relazione con la struttura di accoglienza, per quanto riguarda i tempi ed i modi di raggiungimento degli obiettivi previsti e della riunificazione familiare, con particolare attenzione all'aggiornamento del progetto personalizzato nel caso in cui l'inserimento in struttura proseguirà oltre i tempi preventivati;
- k) stesura e invio all'Autorità Giudiziaria delle relazioni di aggiornamento della situazione.

## 2. I compiti delle strutture residenziali o semiresidenziali indicativamente sono:

- a) predisposizione del progetto educativo individuale, in collaborazione con i servizi coinvolti ed in accordo con quanto stabilito dal progetto personalizzato;
- b) continuità di dialogo con i servizi istituzionalmente competenti, nella definizione e gestione dei modi e dei tempi della collaborazione progettuale;
- c) messa a punto di specifiche strategie e modalità di accoglienza e cura del minore in tutte le diverse fasi del progetto personalizzato di inserimento in struttura, compresa la conclusione dell'esperienza;
- d) mantenimento, in collaborazione con i servizi istituzionalmente competenti, laddove possibile, delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;



# **Comune di Floresta**

## **Provincia di Messina**

Via Umberto, 115  
Tel: 0941 662036 – Fax: 0941 662266


P. IVA 01582160832  
E-mail: sindaco@comunefloresta.me.it

- e) assolvimento e mantenimento degli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica, sanitaria e giudiziaria, in collaborazione con i servizi istituzionalmente competenti, nel rispetto dei diversi ruoli e compiti. Qualora siano necessari interventi di tipo sanitario o altro che esulano dalle necessità di cura abituale (spese odontoiatriche, acquisto di beni correttivi, spese educative aggiuntive, ecc.), la struttura dovrà concordare preventivamente tali costi con i genitori del minore o l'Ente affidatario o chi ne esercita la tutela;
- f) nella comunità dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona;
- g) cura l'accesso ed i rapporti dei minori accolti, con le risorse del territorio, per l'istruzione e per l'inserimento lavorativo, nel rispetto delle diverse appartenenze, ideali e valori del minore e della sua famiglia d'origine;
- h) cura la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita in comune;
- i) cura l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- j) cura i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- k) cura l'apertura alla realtà sociale (scout, associazioni, ecc.);
- l) cura la definizione ed esplicitazione dell'articolazione della retta giornaliera, con conseguente comunicazione agli Enti istituzionalmente competenti.

### **Art. 9 – CONCLUSIONE DELL'INSERIMENTO IN COMUNITA'**

1. L'inserimento in comunità si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità e l'attivazione, a giudizio dell'Autorità che l'aveva disposto e/o a conclusione del percorso previsto ed elaborato all'interno del progetto personalizzato, nel rispetto di ogni specifica situazione e nell'interesse preminente del minore.
2. Nella predisposizione della conclusione dell'inserimento vanno individuati e condivisi, fra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e coinvolti, i termini, i modi ed i tempi della riunificazione familiare o di inserimento in un altro contesto socio relazionale e/o nella prospettiva di un percorso finalizzato all'acquisizione dell'autonomia personale e socio economica.
3. La conclusione dell'inserimento in comunità deve, quindi, essere predisposta all'interno del progetto personalizzato, in termini di progetto per il "dopo", attraverso l'esplicitazione degli obiettivi successivi e degli interventi di monitoraggio sulla situazione del minore, a cura dei servizi individuati come competenti in merito.

### **Art. 10 – DIMISSIONI**



# **Comune di Floresta**

**Provincia di Messina**

Via Umberto, 115  
Tel: 0941 662036 – Fax: 0941 662266

P. IVA 01582160832  
E-mail: sindaco@comunefloresta.me.it

Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione (ad es. la sentenza n. 16559/2007, la sentenza n. 43288/2009 e la sentenza n. 22678/2010).

2. Sia nei casi di struttura protetta disposto con decreto dell'Autorità Giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune di Floresta assume l'onere dell'integrazione, chiede il rimborso delle spese alla Regione Sicilia (in caso di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o di minori stranieri non accompagnati), prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE.


La Giunta Comunale stabilisce annualmente le percentuali di partecipazione alla spesa e fissa le varie fasce ISEE di riferimento. La quota massima rapportata al numero di minori inseriti, verrà richiesta a coloro che non hanno presentato l'ISEE. Viene fatta salva la possibilità di procedere al ricalcolo della quota, nel caso di successiva presentazione dell'ISEE.

3. Il conteggio per stabilire il contributo mensile da versare all'Ente viene effettuato sulla base dell'indicatore ISEE del nucleo familiare in corso di validità (l'ISEE è valido per un anno dalla data di rilascio salvo modifiche nella composizione del nucleo), che può essere rilasciato dai CAF (Centri di Assistenza Fiscale), con le modalità previste con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
4. L'impegno alla partecipazione al costo della retta viene formalmente raccolto dall'Assistente Sociale e può essere inserito nel progetto personalizzato in cui sono definitivi gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità. Il genitore viene informato degli obblighi posti a suo carico in forma scritta. Contestualmente all'informazione, il Comune provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di compartecipazione.
5. La compartecipazione viene calcolata sulla quota a carico del Comune, non sull'intera retta, sottraendo il contributo a favore del Comune elargito dall'Assessorato Regionale delle Famiglia, per le spese relative al ricovero dei minori.

La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Qualora il reddito e/o la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differiscano di 1/5 (un quinto) da quelli rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare entro trenta giorni la variazione – che verrà assunta quale base di calcolo – impegnandosi a produrre l'anno successivo la dichiarazione comprovante tale variazione.

6. Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per ogni minore allontanato, ma si applica un abbattimento del 25% (rispetto alla quota del figlio precedente) per ogni figlio successivo al primo.
7. In caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) per nucleo familiare si intende il nuovo nucleo costituito da ognuno di essi, anche in presenza di nuovi conviventi o altri figli.
8. Nelle situazioni di cui al comma precedente, l'assegno di mantenimento, nei limiti di quanto destinato al/ai figli inseriti in strutture residenziali, versato da parte di un genitore all'altro





# Comune di Floresta

Provincia di Messina

Via Umberto, 115

Tel: 0941 662036 – Fax: 0941 662266

P. IVA 01582160832

E-mail: sindaco@comunefloresta.me.it

così come stabilito da sentenza del Tribunale antecedente all'allontanamento, deve essere corrisposto al Comune a titolo di compartecipazione alle spese di ricovero.


9. La quota di compartecipazione stabilita dal Comune viene in tal caso versata direttamente all'Ente (ex coniuge sottoscrive di essere a conoscenza che una parte o la totalità dell'assegno di mantenimento viene utilizzata per le suddette finalità).
10. Qualora i genitori/esercenti la potestà genitoriale sostengano in modo continuativo rilevanti spese sanitarie, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, per terapie connesse con la patologia direttamente legata all'inserimento del figlio in struttura residenziale, già ricomprese in quelle detraibili dalla dichiarazione dei redditi, tali spese - opportunamente documentate - potranno costituire titolo per un ulteriore abbattimento percentuale della quota di compartecipazione secondo la seguente tabella:

SPESE SANITARIE SOSTENUTE MENSILMENTE DA €	AD €	PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
130,00	300,00	10 %
300,10	500,00	20 %
500,10	700,00	30 %
700,10	E OLTRE	40 %

11. La famiglia presenta domanda di accedere a tale abbattimento della quota di compartecipazione allegando la documentazione richiesta (dichiarazione del terapeuta dell'avvenuta presa in carico per un periodo di n. mesi \_\_\_\_, con n. \_\_\_\_ sedute settimanali/mensili, al costo unitario di € \_\_\_\_ ) e si impegna a informare l'Ufficio Comunale di ogni modifica entro 15 giorni. Nonché a consegnare la documentazione dei pagamenti effettuati entro il trimestre successivo.
12. Il Comune di Floresta può assumere totale copertura della retta in deroga ai criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo, in favore dei nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'Assistente Sociale e/o di altri servizi territoriali, da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare. Anche in tal caso, comunque, il Comune può agire in rivalsa nei confronti dei civilmente obbligati per quanto anticipato a favore della struttura di ricovero..
13. Il contributo stabilito deve essere versato al Comune mensilmente, tramite C/C Postale o bonifico bancario.

## Art. 13 – RECUPERO CREDITI

1. In casi di mancata sottoscrizione degli impegni di cui all'art. 12 o di inottemperanza al medesimo da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, laddove ne ricorrono i



# ***Comune di Floresta***

***Provincia di Messina***

Via Umberto, 115  
Tel: 0941 662036 – Fax: 0941 662266

P. IVA 01582160832  
E-mail: sindaco@comunefloresta.me.it

presupposti, questi verranno segnalati alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione e di mantenimento previste dalla normativa nazionale e/o avvio di idonee procedure di rivalsa e/o recupero. Il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può costituire sintomo di abbandono e giustificare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni per mancata assistenza materiale al figlio.

## **Art. 14 - CONTROLLI**

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il Comune effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione. Ai fini dell'accertamento della situazione reddituale o patrimoniale dei civilmente obbligati, il Comune può attivare procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate o con la Guardia di Finanza.

## **Art. 15 – MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

1. Per minore non accompagnato si intende il soggetto minore di anni 18 che si trova in Italia non accompagnato da chi esercita la potestà genitoriale o tutoria su di lui e che non vi è giunto per motivi di adozione o di emergenza umanitaria (da questa definizione sono esclusi i richiedenti asilo, i profughi, gli sfollati per i quali sono previste norme specifiche) o all'interno di progetti finalizzati.
2. Si tratta di minori che, senza avere ottenuto le autorizzazioni necessarie, giungono in Italia da soli oppure che sono rimasti senza accompagnamento successivamente al loro ingresso, quindi abbandonati dai genitori o dalla persona responsabile, oppure che sono in compagnia di un adulto che non esercita la potestà o abbia poteri di un affidatario e, quindi, competente alla sua rappresentanza e assistenza.
3. La convenzione, di cui all'art. 20 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, regola le modalità di inserimento e i compiti della struttura di accoglienza, iscritta alla sezione minori dell'albo regionale, di cui all'art. 26 della stessa legge regionale e con le modalità indicate dalla legge quadro di riforma dell'assistenza 8 novembre 2000, n. 328.

## **Art. 16 – RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI RISPETTO AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

1. Dal punto di vista normativo, per il minore straniero privo di alcun riferimento adulto accudente, i servizi sociali hanno gli stessi obblighi previsti per i minori italiani. Pertanto, ai



# ***Comune di Floresta***

***Provincia di Messina***

Via Umberto, 115

Tel: 0941 662036 – Fax: 0941 662266

P. IVA 01582160832

E-mail: sindaco@comunefloresta.me.it

sensi dell'art. 403 del Codice Civile, si provvederà al collocamento in luogo sicuro dandone immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

2. L'Assistente Sociale collabora con la struttura di accoglienza per definire, per ogni minore, un progetto personalizzato al fine di favorire la realizzazione dei programmi più idonei alla sua situazione.
3. L'Assistente Sociale è referente del programma di assistenza e, a tal fine, collabora con altri servizi e uffici individuati dalla normativa e direttive nazionali per espletare le funzioni istituzionali proprie del Comune stesso.
4. Il Comune di Floresta potrà assumersi l'onere di sostenere progetti di inserimento lavorativo sociale di minori stranieri non accompagnati ad esso affidati dopo il compimento della maggiore età, previa acquisizione dell'impegno di spesa.

## **Art. 17 – NORME DI RINVIO E APPLICAZIONE**

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme di legge degli Enti Locali, le norme di legge nazionali e regionali in materia e le norme di legge regionale in materia di organizzazione dei servizi ed interventi sociali.
2. Il presente regolamento, approvato dall'organo competente del Comune di Floresta, verrà applicato integralmente, dal momento della sua entrata in vigore, anche agli inserimenti in strutture residenziali precedenti alla sua entrata in vigore.